

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 626-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1979
(V. Stampato n. 810)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e col **Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 gennaio 1980*

**Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria**

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Con il presente disegno di legge si vuole dare definitiva e organica soluzione al problema del cosiddetto « precariato universitario » e, al tempo stesso, procedere a riordinare la docenza universitaria nel suo complesso, con innovazioni di ordine strutturale e normativo che si collocano in una prospettiva di riforma graduale delle istituzioni universitarie.

La vastità e la complessità dell'assunto nonché le implicanze di ordine culturale, sociale e politico-costituzionale che un intervento legislativo in materia di docenza universitaria comporta — per la fondamentale funzione delle università in ordine al progresso della cultura, della ricerca scientifica, della formazione superiore — sollecitano, insieme alle note ragioni di urgenza, un interesse costruttivo rivolto a promuovere soluzioni che siano compatibili con l'attuale contesto socio-politico e, al tempo stesso, aperte verso ulteriori interventi riformatori.

La 7^a Commissione permanente ha esaminato il provvedimento collocandolo in relazione con la situazione esistente nelle università, particolarmente sotto il profilo della docenza, sia per gli effetti diretti o indiretti riferibili alla espansione quantitativa e ai mutamenti intervenuti nel rapporto tra università e società, sia per quelli, non meno determinanti, indotti da una legislazione che spesso, negli ultimi tempi è sembrata inseguire le situazioni di difficoltà e di disagio senza tuttavia coglierne le cause più profonde.

L'attuale provvedimento, storicamente, si ricollega al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 (convertito con legge 19 febbraio 1979, n. 54), e al decreto 30 dicembre 1979, n. 664 che, riproduce, sostanzialmente, il contenuto del decreto 31 ottobre 1979, n. 535, decaduto — com'è noto — per mancata conversione nei termini prescritti.

Esso tuttavia si differenzia sostanzialmente da quelle impostazioni per la scelta del-

lo strumento della delega legislativa e per avere stabilito una relazione organica, nell'ambito della materia trattata, tra soluzioni transitorie rivolte al problema contingente del « precariato » e soluzioni definitive con valore di riforma.

La delega legislativa viene correttamente proposta per materie che, per la loro complessità anche tecnica, giustificano, in questo caso come già in casi analoghi, il ricorso alla delega stessa.

La maggioranza della Commissione ha convenuto su ciò anche in considerazione della possibilità che viene assicurata, attraverso le Commissioni parlamentari delle due Camere, competenti per materia, di esercitare un controllo, da parte del Parlamento, sulla rispondenza delle norme delegate ai principi e ai criteri indicati nella legge di delega.

L'aver poi collocato le soluzioni, rispondenti alla situazione contingente, in organica connessione con innovazioni che hanno un chiaro significato riformistico, può costituire, almeno per un certo ambito di problemi, un avvio processuale di quella « riforma globale » dell'ordinamento universitario che inutilmente è stata tentata nel corso delle precedenti legislature.

In mancanza di un progetto di « nuova università » a cui fare riferimento — ammesso, oltre tutto, che si possa progettare una « nuova università » senza cadere in una forma di ideologizzazione delle soluzioni con con il pericolo evidente di unilateralismi astratti — la coerenza delle soluzioni ora proposte deve essere verificata in riferimento a taluni valori largamente acquisiti al dibattito culturale sull'università e la sua funzione.

Il primo e fondamentale è costituito dalla libertà e dall'autonomia, affermate nella stessa Costituzione come libertà di insegnamento, come pluralismo delle istituzioni e come autogoverno delle medesime.

Un ulteriore « valore » — deducibile dal significato democratico che l'espansione della università ha assunto in tutti i Paesi e nel nostro — è quello della agibilità delle istituzioni universitarie, senza che ordinamenti o situazioni socio-economiche negative creino preclusioni e impedimenti. L'orientamento, la selezione, il cosiddetto « numero programmato » — di cui pure si avverte la necessità — non devono significare una recessione rispetto al « carattere popolare » che la frequenza dell'università è venuta assumendo nel corso degli ultimi decenni.

Un terzo « valore » è costituito dal rapporto funzionale che è necessario promuovere e garantire, nella sua specificità, tra università e società, intesa questa nelle sue articolazioni istituzionali e come vita spirituale e culturale, come lavoro e organizzazione produttiva, come esperienza e impegno politico senza degenerare in forme mortificanti l'identità e l'autonomia dell'università come istituzione per la cultura e la ricerca scientifica.

Il disegno di legge, per lo stesso tema a cui si riferisce, non può prescindere da questi riferimenti — e da altri, non meno significativi, che qui devono essere omessi — per guadagnare, con la coerenza dell'ispirazione, una capacità di incidenza positiva sullo stato delle università italiane al di là delle sue motivazioni contingenti.

2) Il tema della docenza ha, sotto questo profilo, una funzione centrale che consente di farne un motivo essenziale di qualificazione e di innovazione.

L'articolazione del ruolo dei professori universitari in due fasce funzionali — quella dei professori ordinari e quella dei professori associati — non deve pertanto essere riferita a mere esigenze di ordine quantitativo ma proponendosi, come dice il testo del disegno di legge, di « assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità » prefigura, già nell'ordinamento della docenza, un modo di essere dell'università che, senza degenerare nell'appiattimento dei valori individuali, può svilupparsi in direzione della collaborazione fra competenze

distinte, tutte funzionali alla ricerca e alla formazione.

Il lavoro della 7ª Commissione si è rivolto con particolare impegno a valorizzare, precisare e integrare gli elementi positivi già presenti nel testo come approvato dalla Camera dei deputati, soprattutto mirando ad assicurare quei motivi di professionalità e di personalizzazione dei rapporti che, soprattutto nelle attuali dimensioni quantitative, potrebbero facilmente decadere nella burocratizzazione e nella mortificazione dei valori individuali. Molte delle modificazioni introdotte rispetto al testo già approvato nell'altro ramo del Parlamento rispondono, almeno nell'intenzione, a questa fondamentale esigenza.

A questo proposito sembra particolarmente significativo l'aver meglio definito — anche al fine di qualificare, in modo indiretto, la funzionalità specifica delle due fasce di docenza — ciò che può costituire oggetto della valutazione a cui devono sottoporsi i candidati al ruolo dei professori associati e i candidati a quello dei professori ordinari.

Rispettivamente, il testo precisa: « l'idoneità scientifica e didattica » per il ruolo degli « associati » e « la piena maturità scientifica » per il ruolo dei professori ordinari.

Il nuovo ordinamento della docenza si integra con l'istituzione del « ruolo dei ricercatori universitari » con lo scopo di « contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali ».

La nuova figura del « ricercatore universitario » partecipa quindi, soprattutto nella « fascia dei ricercatori confermati », dei caratteri, in senso lato, della docenza, con funzioni proprie, complementari ma indispensabili sia ai fini della ricerca come a quelli della didattica.

Al tempo stesso essa si caratterizza per un più forte impegno di formazione che

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve trovare il suo sbocco nel raggiungimento, ai livelli superiori, di quella piena autonomia scientifica e didattica che è propria del docente *pleno iure*. Si realizza pertanto — con possibilità di ulteriori revisioni alla luce dell'esperienza, peraltro ipotizzate nell'ambito di un quadriennio — una felice integrazione tra l'ordinamento della docenza e la cosiddetta « fascia di formazione » ulteriormente arricchita, quest'ultima, dall'istituzione del dottorato di ricerca.

Su questa importante innovazione — per la quale è doveroso rimandare all'ampia letteratura in proposito oltre che all'esperienza di molti Paesi — la Commissione si è soffermata, non senza apprezzamenti critici, rilevando che la flessibilità della normativa, se consente in positivo un maggiore rispetto per l'autonomia e per la libera iniziativa delle singole università, esige per altro verso che siano dati orientamenti e precisati requisiti e condizioni affinché questa importante innovazione raggiunga gli scopi di formazione che si vogliono conseguire con essa.

L'apporto di « significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale » viene assicurato all'università — realizzandosi, anche per questa via, un positivo rapporto con la vita sociale, economica, politica e culturale — con l'istituto del « professore a contratto » per il quale si prevede una normativa, anche nel senso delle opportune limitazioni e condizioni, idonea a consentire una corretta applicazione che non introduca, in modo surrettizio, nuove forme di precariato.

La professionalità del docente universitario trova nel disegno di legge un ulteriore elemento di qualificazione con l'introduzione, in forma opzionale e con reversibilità pluriennale, di un « regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva l'attività scientifica e pubblicistica ». Il disegno di legge considera ottimale la condizione del docente che opta per il « regime di impegno a tempo pieno »

e ciò secondo una linea culturale e secondo valutazioni politiche oggi prevalenti e obiettivamente rispondenti alla migliore esperienza universitaria nelle condizioni attuali.

La Commissione ha dedicato alla introduzione di questa rilevante innovazione — e alle sue implicanze in materia di incompatibilità con funzioni pubbliche e mandati politici elettivi — tutta l'attenzione che l'importanza della questione merita.

Nel proporre all'Assemblea il testo si ritiene opportuno rilevare che:

il regime di « impegno a tempo pieno » non deve significare isolamento e chiusura della università nei confronti delle professioni e della stessa esperienza sociale e politica poichè ciò comporterebbe, ovviamente, impoverimento e incapacità, per l'università stessa, di corrispondere a fondamentali compiti istituzionali;

il regime di « impegno a tempo definito » non deve costituire, d'altra parte, uno « stato di inferiorità » morale o professionale ma una libera opzione del docente in rapporto ad una sua personale disponibilità, nella pienezza tuttavia degli obblighi di ricerca e di didattica propri della sua funzione;

gli incentivi, anche economici, per chi intende optare per un « regime di impegno a tempo pieno » devono essere reali dovendo essi compensare adeguatamente chi sceglie l'università e le sue strutture con pienezza di disponibilità, anche se temporaneamente, e rinuncia, conseguentemente, allo esercizio delle attività professionali all'esterno delle strutture universitarie.

In linea con tali esigenze la Commissione ha emendato il testo mirando a dare maggiore incisività alle norme che dovranno guidare il legislatore delegato. Un particolare riferimento esige la norma relativa alle incompatibilità derivanti dall'assunzione di mandati politici, di funzioni amministrative pubbliche, eccetera. Nel confermare sostanzialmente il testo approvato dalla Camera dei deputati la 7^a Commissione ha introdotto due elementi che, a suo avviso, migliorano la norma.

In primo luogo è stata prevista un'applicazione graduale « e in ogni caso entro l'an-

no accademico 1981-1982 » riconoscendo come il passaggio dall'attuale normativa alla nuova esiga, per i soggetti interessati, un congruo periodo di adeguamento anche in relazione ad impegni assunti e a lavori in corso.

In secondo luogo, e più significativamente, si è inteso garantire la continuità di un rapporto — tra il docente in aspettativa per mandato politico e l'università — nella convinzione dell'esigenza di un reciproco interesse culturale, scientifico e professionale.

Va poi osservato che le norme di stato giuridico relative all'impegno a tempo pieno e quelle relative alle incompatibilità si applicano, con le necessarie adeguazioni, ai professori ordinari e straordinari, ai professori associati e ai ricercatori.

Si tratta di innovazioni destinate ad incidere profondamente sul costume tradizionale della docenza universitaria.

Esse devono trovare nella normativa delegata formulazioni idonee ad evitare che costituiscano, come taluni temono, un fattore di dispersione o di fuga dall'università là dove dovrebbero assicurare una piena professionalità quale è richiesta dall'esperienza universitaria del nostro tempo.

La pluralità delle situazioni possibili e consentite dovrebbe significare pertanto un arricchimento di esperienze e di disponibilità personale, pur nella diversità, con vantaggio dell'attività di ricerca e didattica.

Infine il potenziamento dei mezzi finanziari a disposizione per la ricerca scientifica nelle università, una normativa più rispondente rivolta ad agevolare l'iniziativa dei docenti singoli o in gruppo, la collaborazione con centri di ricerca extrauniversitari e, per altro aspetto, il rapporto con studiosi e università stranieri nonché la frequenza di centri universitari esteri da parte di docenti e di ricercatori italiani costituiscono il necessario corollario al fine di assicurare alla « nuova » docenza universitaria occasioni e condizioni più idonee per esercitare pienamente e agevolmente la propria funzione.

In tale contesto si colloca anche, con un particolare valore, la normativa prevista dal disegno di legge di delega per la « sperimentazione organizzativa e didattica ».

In modo specifico tale normativa è riferita alla istituzione del dipartimento, di cui il disegno di legge dice che « promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo ricercatore ». Il dipartimento inoltre « concorre all'organizzazione » dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca » e « può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà eccetera, alla relativa attività didattica ».

L'articolazione della docenza universitaria in due distinte fasce funzionali, l'istituzione del ruolo dei ricercatori, l'avvio dei corsi per il dottorato di ricerca — oltre che i vari problemi emergenti dalla situazione concreta delle nostre università in relazione al fenomeno quantitativo e, ancor più, in relazione alla inadeguatezza delle strutture tradizionali rispetto alle moderne esigenze della ricerca e della formazione — imponevano l'avvio sperimentale di nuove forme organizzative e, in particolare, dei dipartimenti.

Non tutta la Commissione si è dichiarata concorde sull'opportunità dell'avvio sperimentale di una innovazione tanto importante. Tuttavia è stata generale la raccomandazione che la sperimentazione, là dove sarà attuata, venga assistita e verificata al fine di trarne utili indicazioni per un definitivo assetto normativo.

Preme rilevare — a conclusione di questa parte — come all'interno di un movimento di sperimentazione — che si sviluppi secondo ipotesi riconducibili alla normativa delegata che dovrà regolarla — si debbano comunque chiarire e superare i punti oscuri e le difficoltà che possano insorgere nel delicato rapporto funzionale tra docenti ordinari e associati, tra docenti e ricercatori, tra docenti, ricercatori e studenti.

In riferimento alla pluralità dei temi trattati, si è ritenuto opportuno proporre una conseguente integrazione del titolo.

3) Avendo richiamato, per grandi linee, i contenuti di innovazione e di riforma, l'esame delle soluzioni che il provvedimento propone per il problema del « precariato universitario » nei suoi vari aspetti assume un diverso significato in quanto organica-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente ricollegabile con soluzioni proposte in via definitiva e non configurabile come mera sanatoria.

In genere si possono considerare « precari » tutti coloro che hanno stabilito un rapporto temporaneo con l'università e che, per varie ragioni o in virtù di provvedimenti legislativi, sono stati « confermati » o « stabilizzati » o « prorogati » nell'incarico o in un determinato rapporto — contrattisti, assegnisti, borsisti, eccetera — senza tuttavia assumere un definitivo *status*, giuridico ed economico, rispondente alla funzione effettivamente svolta.

L'ambito di considerazione pertanto, con profonde diversificazioni, è molto vasto e solo in parte se ne possono individuare i precedenti legislativi poichè, per certi aspetti, ci si trova di fronte a situazioni in cui l'esigenza concreta di garantire comunque la funzionalità del servizio ha spesso sollecitato soluzioni *extra legem* o quanto al numero o quanto alla atipicità del rapporto che si veniva ad instaurare.

La varietà delle situazioni e la consistenza numerica del fenomeno possono indicativamente essere desunte dalla seguente tabella, purtroppo soltanto ufficiosa essendo quasi totalmente mancanti quei dati statistici che pure dovrebbero costituire la base certa di una qualsiasi decisione.

Professori incaricati stabilizzati (di cui 4.139 assistenti ordinari)	n.	9.108
Professori incaricati non stabilizzati (di cui 3.176 assistenti ordinari)	»	8.747
Assistenti ordinari senza incarico di insegnamento . . . (circa)	»	10.000
Contrattisti	»	6.318
Assegnisti	»	3.919
Titolari di borse ministeriali . .	»	67
Titolari di borse del CNR che fruiscono delle borse stesse presso le università	»	1.300
Titolari di borse e assegni universitari	»	1.218
Assistenti incaricati e supplenti .	»	1.871
Medici interni universitari (circa)	»	900
Esercitolari	»	12.919

(I dati sono riportati dalla relazione dell'VIII Commissione permanente della Camera sul disegno di legge n. 2575-A della VII legislatura, recante conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642).

A queste categorie devono essere aggiunte altre — e sempre attribuendo ai numeri sopra riportati valore soltanto indicativo — più difficilmente identificabili oppure che, essendo inquadrare in ruoli organici con funzioni non di docenza, sono state tuttavia impropriamente utilizzate in compiti di ricerca e di didattica, com'è il caso dei tecnici laureati, degli astronomi e dei ricercatori degli osservatori astronomici, dei curatori degli orti botanici, dei conservatori dei musei.

L'individuazione, proposta dal presente disegno di legge, delle categorie alle quali si applicano i provvedimenti straordinari per l'inquadramento nei ruoli previo giudizio di idoneità è la medesima che, sostanzialmente, fu fatta dai provvedimenti legislativi che hanno preceduto l'attuale nel tentativo di dare soluzione al vasto e grave problema del precariato universitario.

La 7^a Commissione ha ritenuto di non potere accogliere segnalazioni, anche motivate, concernenti altri gruppi o categorie, per il timore fondato che ciò avrebbe facilmente aperto un varco ad ulteriori estensioni, talvolta senza la possibilità di garantire, anche sotto il profilo della documentazione, condizioni certe circa il possesso dei requisiti necessari.

Rispetto al testo votato dalla Camera, sotto questo profilo, la Commissione si è limitata ad ammettere, al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i tecnici laureati, gli astronomi eccetera — impropriamente già elencati fra le categorie ammesse al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori — alla condizione che nell'ultimo triennio « abbiano svolto attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima ».

Ma ciò che importa rilevare — poichè costituisce motivo di profonda differenziazione rispetto alle precedenti impostazioni — è che non è previsto nessun meccanismo di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inquadramento in ruolo *ope legis* per nessuna categoria, nè a livello di professore associato nè a livello di ricercatore.

Per tutte le categorie e per ciascun ruolo è invece previsto, come norma di prima applicazione, un « giudizio di idoneità » che si differenzia per il ruolo di professore associato (al quale possono chiedere di essere ammessi: i professori incaricati stabilizzati e stabilizzandi; gli assistenti ordinari e i tecnici laureati alle condizioni indicate nel testo) e per il ruolo dei ricercatori (al quale possono chiedere di essere ammesse le altre categorie di cui all'elencazione riportata all'articolo 7 del testo).

Senza entrare in un esame particolareggiato della normativa, ritenuto peraltro superfluo, merita una particolare considerazione il problema degli organici della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori così come vengono proposti nel disegno di legge.

Il ruolo dei professori ordinari è previsto in 15.000 unità, numero da molti ritenuto eccessivo e tale da indurre un possibile processo di dequalificazione. Indubbiamente nella determinazione del numero influisce la necessità di stabilire un margine di mobilità, a prescindere dai normali avvicendamenti, a favore delle altre categorie sulle quali si riversano i condizionamenti numerici derivanti dal problema del precariato.

La Commissione, pur rendendosi conto della fondatezza di talune preoccupazioni, ha ritenuto di non potere prescindere dalla considerazione delle situazioni di fatto e per questo, come per l'organico della fascia dei docenti associati e per quello del ruolo dei ricercatori universitari, ha ritenuto opportuno mantenere la determinazione delle dotazioni organiche nella stessa consistenza stabilita nel testo votato dall'altro ramo del Parlamento.

Si deve tuttavia rilevare che già allo stato attuale i docenti di ruolo ordinario sono 6.296; che sono in atto concorsi per 2.500 cattedre; che altri posti devono essere istituiti e messi a concorso ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, così da poter affermare che il ruolo virtualmen-

te è all'incirca di 12.000 posti, mentre la istituzione dei posti residui, sino a raggiungere il numero di 15.000, è prevista in un decennio e secondo criteri di programmazione.

Il ruolo dei professori associati prevede invece una dotazione che, in sede di prima applicazione, deve corrispondere al numero di coloro che, avendo titolo per essere inquadrati nel nuovo ruolo, superano il relativo giudizio di idoneità. A tale numero si aggiungono 6.000 posti da istituire in un decennio e da riservare ai concorsi liberi da bandire con periodicità biennale. A regime, il ruolo dei professori associati prevede complessivamente 15.000 posti ed è stabilito che si proceda al riassorbimento delle eccedenze.

Il ruolo dei ricercatori, infine, è di 16.000 posti di cui 4.000 da destinare ai concorsi liberi da bandire entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. Anche per i ricercatori, in prima applicazione, è previsto l'inquadramento in soprannumero se il numero complessivo degli idonei supera le 12.000 unità disponibili.

La soluzione proposta — indubbiamente condizionata dalla situazione contingente e relativa nella sua validità — comporta alcune considerazioni su cui la 7^a Commissione ha manifestato consenso non senza preoccupazioni.

La definizione numerica degli organici ai diversi livelli, così come viene proposta, riflette evidentemente la situazione di fatto.

Essa si può dire imposta dall'esigenza, politica e funzionale al tempo stesso, di dare una definitiva soluzione all'annoso problema del precariato universitario.

Una razionale e piena utilizzazione di tutte le università che, ai vari livelli, verranno definitivamente inquadrate nei ruoli del personale universitario dipenderà in notevole misura dai margini di mobilità e dai motivi di sollecitazione personale che gli ordinamenti riusciranno a salvaguardare in un sistema indubbiamente complesso, con spinte inevitabili di tipo corporativo e tendenzialmente portato, per la piena saturazione dei posti e la stessa consistenza numerica, all'immobilismo e alla burocratizzazione.

Tutto ciò rende urgente riprendere il disegno riformatore al fine di valorizzare il notevole potenziale umano con una reale programmazione dello sviluppo universitario che investa le nuove università da tempo ritenute necessarie, che assicuri le infrastrutture mancanti, che risolva i problemi relativi alla frequenza degli studenti, che impegni ulteriormente l'università in ordine alla società.

Nell'ordine delle considerazioni e delle preoccupazioni sopra esposte assumono valore positivo, in riferimento a quanto è previsto nello stesso disegno di legge al nostro esame, i meccanismi di assegnazione dei posti di nuova istituzione al fine di riequilibrare le situazioni fra le diverse università; le normative riguardanti i movimenti del personale fra cui l'obbligo della permanenza triennale nella sede di prima nomina e le stesse disposizioni che regolano l'assegnazione degli idonei al ruolo dei professori associati e al ruolo dei ricercatori. Soprattutto merita di essere rilevato come fatto positivo, da garantire nei suoi sviluppi in sede di attuazione, l'effettuazione dei concorsi liberi, da bandire alle normali scadenze, al fine di assicurare uno spazio, anche se modesto, alle giovani leve.

Infine il divieto di assegnare nuovi incarichi e la responsabilizzazione personale, pecuniaria, di chi disattende, anche in qualità di membro di un organo collegiale, il categorico divieto, contenuto nella legge di delega, ad « assumere o utilizzare, a qualsiasi titolo, personale non previsto » dalla legge di delega medesima dovrebbero colpire il fenomeno del precariato nelle sue cause strutturali così da consentire un reale e definitivo processo di normalizzazione.

Certamente dipenderà anche dal rigore con cui si svolgeranno i « giudizi di idoneità » per il livello dei professori associati e dei ricercatori, se l'università riuscirà a darsi un corpo qualificato di docenti rispondenti al compito loro assegnato.

La legge e le normative delegate che ne deriveranno non dovrebbero essere interpretate e applicate in senso lassista, come mera sanatoria a cui ci si adegua o alla quale si indulge.

Le posizioni soggettive sono ampiamente

tutelate da apposite normative e doverosamente. Sarebbe infatti profondamente ingiusto ignorare tali posizioni e i diritti delle persone dopo che le cause del disordine a cui si intende avviare non sono attribuibili ai soggetti.

Tuttavia anche il diritto della società deve essere garantito e ciò presuppone un accertamento severo della « idoneità scientifica e didattica » per chi accede al ruolo dei professori associati e della « attitudine » di chi intende accedere alla fascia di formazione dei ricercatori universitari. I molti che hanno già dato ripetuta dimostrazione del loro valore e del loro impegno, sottoponendosi ad un ulteriore accertamento, contribuiranno a rendere possibile un processo di selezione da cui non si poteva prescindere e che non poteva essere ulteriormente differito

4) Per quanto concerne le disposizioni finanziarie previste all'articolo 13 del testo, la 7^a Commissione ha preso doverosamente atto delle riserve espresse, nell'ambito della sua competenza, dalla Commissione programmazione economica e bilancio circa la formulazione della copertura di spesa indicata nel testo. Di fronte all'impegno, assunto dal Governo, di presentare all'Assemblea una formulazione più rispondente della norma di copertura finanziaria, la Commissione ha preferito in questa sede non introdurre, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, neanche le necessarie modifiche di coordinamento.

* * *

È ben noto quanto sia viva l'attesa per questo provvedimento legislativo che, pur con i suoi limiti, dovrebbe consentire il necessario processo di normalizzazione e avviare, per aspetti non secondari, la stessa riforma universitaria.

Per molte ragioni dipenderà anche dal successo di questa iniziativa il realizzarsi di condizioni che siano più rispondenti al rinnovato interesse dei giovani alla severità degli studi e al rigore della preparazione.

D'altra parte dopo una serie di tentativi falliti e con scadenze ormai prossime che potrebbero rendere necessario un ulteriore

ricorso a provvedimenti transitori e di emergenza, assume un rilevante valore politico — anche su un piano più vasto di quello proprio della materia in discussione — dare ai giovani e all'opinione pubblica in generale una dimostrazione di volontà politica concorde e fattiva. Per questo non sembra opportuno accondiscendere, nelle circostanze concrete, a sentimenti pur apprezzabili che potrebbero motivare ulteriori rielaborazioni in un tentativo di perfezionamento forse destinato a un più grave insuccesso.

Non vi è dubbio che la politica per l'università non può fermarsi a questa tappa. Anzi: l'approvazione di questo disegno di legge rende più urgenti taluni provvedimenti quali la legge istitutiva delle nuove università, quella concernente la programmazione universitaria, quella relativa all'ordina-

mento didattico, la legge quadro sul diritto allo studio, la legge infine per la revisione e l'adeguazione degli organi di governo.

Con più provvedimenti o con un solo provvedimento, non ha grande importanza.

A ben poco servirebbe infatti lo sforzo, anche economico, della comunità nazionale per assicurare un nuovo inquadramento della docenza universitaria se non si provvedesse con sollecitudine ad assicurare condizioni strutturali e normative più rispondenti.

Nella fiducia che da questo provvedimento possa trarre ulteriore motivo una politica organica e decisiva per il rinnovamento delle università italiane, oltre che per le ragioni di merito prima esposte, il disegno di legge viene raccomandato al voto favorevole del Senato della Repubblica.

BUZZI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

8 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

10 gennaio 1980

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, non può non esprimere i seguenti rilievi critici in ordine all'attuale formulazione della clausola di copertura (articolo 13).

In primo luogo si sottolinea che la quota di copertura pari a 45 miliardi, ottenuta con utilizzo di un accantonamento preordinato per spese d'investimento (difesa del suolo) deve essere giudicata negativamente sia nel metodo che nel merito. Nel metodo in quanto, come più volte questa Commissione ha rilevato, è tecnicamente scorretto, ai fini di un equilibrato sviluppo della composizione del rapporto tra spese ed entrate, quale riflesso nel bilancio, sostituire ai fini della copertura accantonamenti preordinati per spese d'investimento, a carattere tendenzialmente temporaneo e comunque destinati ad incidere sul bilancio per un arco di tempo determinato, con nuove o maggiori spese correnti, a carattere obbligatorio, quali quelle previste dalle norme in esame. Nel merito, in quanto sembra inopportuno utilizzare, anche per il 1980, per altri fini l'accantonamento preordinato per la « difesa del suolo », settore questo in cui vi è invece urgente necessità di interventi statali.

In secondo luogo la Commissione esprime una valutazione del tutto negativa sulla

tecnica di copertura adottata con l'ultimo comma dell'articolo 13 che equivale, in sostanza, ad un rinvio alla legge finanziaria.

Un tale rinvio, se può essere ammissibile per spese discrezionali o comunque dimensionabili nell'ambito della manovra di bilancio (vedi articolo 18, primo comma, legge n. 468 del 1978), appare inopportuno e scorretto nell'ipotesi di spese obbligatorie per le quali la copertura va reperita nella stessa legge di spesa che le dispone.

Tenuto conto dell'attuale struttura della legge finanziaria, i cui oneri sono coperti nell'ambito della determinazione complessiva del limite del ricorso al mercato, una siffatta tecnica di copertura equivale a scaricare la maggior spesa corrente, derivante dalla lettera n) dell'articolo 12, sull'area del ricorso al mercato finanziario, in palese contraddizione con i criteri fissati dall'articolo 4, ottavo comma, della legge n. 468 del 1978, per la copertura delle spese correnti.

Per i motivi sopra indicati la Commissione programmazione economica e bilancio esprime parere contrario, invitando la Commissione di merito a voler ricercare, con la collaborazione del Governo, più idonee tecniche di copertura per i 45 miliardi riferiti al capitolo n. 9001 della tabella 2 dell'anno finanziario 1980 e per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto nella lettera n) dell'articolo 12.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria**

Art. 1.

*(Termini per l'emanazione
delle norme delegate e di un testo unico)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle università, con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle università, apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.

Art. 2.

*(Procedura per l'emanazione
delle norme delegate e del testo unico)*

Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di for-
mazione, e per la sperimentazione organizza-
tiva e didattica**

Art. 1.

*(Termini per l'emanazione
delle norme delegate e di un testo unico)*

Identico.

Art. 2.

*(Procedura per l'emanazione
delle norme delegate e del testo unico)*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alle Commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.

Art. 3.

(*Nuovo assetto della docenza universitaria*)

Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari;
- b) professori associati.

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento.

Art. 4.

(*Professori ordinari e straordinari*)

Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:

a) ad attuare una revisione delle procedure relative all'individuazione e alla ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori*)

Identico.

Identico:

- a) professori ordinari e straordinari;
- b) *identica.*

Identico.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera e), dell'articolo 12 della presente legge.

Art. 4.

(*Professori ordinari e straordinari*)

Identico:

a) ad attuare una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

partizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale esterna e con l'assunzione di incarichi in enti e aziende a fini di lucro, con la possibilità di scelta reversibile pluriennale da parte del professore ordinario o straordinario rispetto ad un regime di impegno a tempo definito, compatibile con l'esercizio di attività professionali esterne e incompatibile con la funzione di rettore, preside, direttore di istituto, membro del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attività didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalità da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facoltà, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della facoltà stessa; a determinare, altresì, gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonché le modalità e i limiti, per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno della università. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in elenchi speciali degli albi professionali;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva la attività scientifica e pubblicistica; a prevedere la possibilità da parte del professore ordinario e straordinario, con scelta reversibile pluriennale da esercitare comunque almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, di optare per un regime di impegno a tempo definito: compatibile con l'esercizio di attività professionali esterne connesse con l'insegnamento impartito, incompatibilmente con attività aventi fine di lucro non attinenti l'esercizio della professione, incompatibile altresì con la funzione di rettore, preside, membro del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attività didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalità da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facoltà nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della facoltà stessa; a determinare gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonché le modalità, per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'università. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in un elenco speciale degli albi professionali ove previsti e per lo svolgimento delle attività consentite da quanto disposto nella presente lettera;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico, comprensivo dell'attuale assegno speciale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, superiore almeno del quaranta per cento al trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvede a omogeneizzare con il regime di impegno a tempo pieno l'ultima classe di stipendio dei professori universitari, ancorata al trattamento economico dirigenziale onnicomprensivo, e a fissare, conseguentemente, un diverso trattamento economico per l'ultima classe di stipendio dei professori universitari a tempo definito, in coerenza con lo sviluppo di carriera delle sottostanti classi di stipendio previste per i professori universitari medesimi;

d) ad attuare una disciplina delle incompatibilità per i professori ordinari o straordinari, che preveda il collocamento fuori ruolo o in aspettativa, a seconda dei casi, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o comunque investiti di responsabilità governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonché la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesta dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca; il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione nella carriera;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvederà a rivedere il trattamento economico dei professori universitari con riferimento al trattamento economico dirigenziale fissando differenziazioni tra il trattamento economico del professore a tempo pieno e quello del professore a tempo definito in modo che resti assicurata in tutti i casi l'anzidetta differenziazione almeno del quaranta per cento anche con l'eventuale corresponsione di una indennità di funzione ai professori a tempo pieno che raggiungano l'ultimo parametro dello stipendio nonché mediante la ridefinizione dell'ultima classe di stipendio del professore a tempo definito in coerenza con lo sviluppo delle sottostanti classi di stipendio dei professori a tempo definito;

d) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, una disciplina delle incompatibilità per i professori ordinari e straordinari, che preveda il collocamento in aspettativa, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o comunque investiti di responsabilità governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonché la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesto dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera; ai professori collocati in aspettativa deve essere garantita la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariale e attività di ricerca, anche applicativa;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) a garantire l'inamovibilità dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilità di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facoltà della stessa università ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra università;

f) a rendere possibile, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca, al professore ordinario o straordinario di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui è titolare, purchè comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonchè per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e straordinari, oltre alle funzioni direttive indicate nella lettera b), il coordinamento tra i gruppi di ricerca nonchè l'elettorato passivo per l'elezione a direttore di consiglio di corso di laurea e a direttore di dipartimento;

h) a garantire e a favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario o straordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facoltà, di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque per non più di un anno accademico nel quinquennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie e di ricerca estere, comunicandone i risultati

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e) *identica*;

f) a rendere possibile al professore ordinario e straordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e nella garanzia di svolgere comunque l'insegnamento di cui è titolare, di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui è titolare, purchè comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonchè per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, di consiglio di corso di laurea e di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca. Ai professori ordinari e straordinari è riservato inoltre il coordinamento tra i gruppi di ricerca. La direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali è riservata di norma ai professori ordinari e straordinari, salvo motivato impedimento;

h) a garantire e a favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario o straordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facoltà, di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie di ricerca estere, comu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al rettore e al consiglio di facoltà, con le modalità di cui alla lettera seguente;

i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario è tenuto a presentare ogni due anni, al consiglio di facoltà cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del biennio stesso, corredata degli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;

l) a consentire ai consigli di facoltà di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessità e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalità per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.

I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicità biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennialmente a concorso, il Ministero deve tener conto, oltre che delle richieste delle facoltà, delle eventuali richieste fatte direttamente pervenire da professori associati non appena maturino nove anni di insegnamento in qualità di incaricato o di associato. Per i detti casi il Ministero può disporre di un numero di posti pari al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nicandone i risultati al rettore e al consiglio di facoltà, con le modalità di cui alla lettera seguente;

i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio di facoltà cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dagli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;

l) *identica.*

Identico.

I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicità biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio e dovranno accertare la piena maturità scientifica del candidato.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennialmente a concorso, il Ministro deve tener conto, oltre che delle richieste delle facoltà, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline; tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

venti per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione. Tali posti sono assegnati all'organico delle facoltà dei richiedenti, i quali hanno diritto di precedenza alla chiamata, se vincitori del concorso.

Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle università, a studiosi eminenti che occupino analoga posizione in università straniere.

Resta in vigore la disciplina dello straordinario previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

(Professori associati)

La dotazione organica della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti. I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-1981, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, ri-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

fatte pervenire al Ministro dalla facoltà medesima. Per i detti casi il Ministro può disporre di un numero di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Tali posti sono assegnati all'organico delle facoltà dei richiedenti.

Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle università, a studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in università straniere.

Identico.

Art. 5.

(Professori associati)

L'organico iniziale della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del successivo terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti. I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-1981, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a posti di professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratte-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

spetto a quelli definiti per i concorsi a professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili nello stesso decennio sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitivo di 15.000 posti.

L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque supplenti. I componenti le commissioni sono estratti a sorte tra i docenti dei raggruppamenti disciplinari definiti dal Consiglio universitario nazionale. Possono essere costituite sottocommissioni, con lo stesso procedimento, in relazione al numero dei candidati. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

rizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitivo di 15.000.

L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli e da una prova didattica nell'ambito della disciplina cui si riferiscono i titoli presentati. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque per eventuali surroghe. I componenti le commissioni sono eletti dai docenti dei rispettivi raggruppamenti disciplinari all'interno di una rosa di nomi, sorteggiata tra i membri del raggruppamento relativo in numero triplo dei membri componenti la commissione stessa. Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano insufficienti a costituire una commissione il Ministro della pubblica istruzione provvede a designare, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio e all'elezione dei membri mancanti. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Identico:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme delegate stabiliscono le modalità dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tornate di giudizi di idoneità, secondo i seguenti criteri:

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, estratti a sorte secondo le modalità previste dal secondo comma, o da sottocommissioni eventualmente costituite con lo stesso procedimento in relazione al numero dei candidati;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compiuto decorso del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal Ministro della pubblica istruzione;

2) *identico*.

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, inquadrati nei rispettivi ruoli, che alla data del 31 ottobre 1979 abbiano svolto, nell'ultimo triennio, attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

Identico:

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) gli aventi diritto possono concorrere alla prova di idoneità optando per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste dalla lettera e);

c) la domanda di inquadramento deve contenere l'esplicita rinuncia, in caso di giudizio positivo, a qualunque altro rapporto di impiego, secondo quanto previsto dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 4;

d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base di requisiti oggettivi attinenti ai titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, pubblicate sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;

e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con incarico possono essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Gli assistenti di ruolo senza incarico che conseguono il giudizio di idoneità possono essere chiamati, a domanda, dall'università in cui prestano servizio come assistenti di ruolo; in caso di mancato accoglimento della domanda, possono essere chiamati entro tre anni da altra università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione. Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;

f) l'eventuale utilizzazione presso l'Università italiana per stranieri di Perugia degli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) gli aventi titolo a presentare domanda di ammissione alla prova di idoneità possono optare per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste nella successiva lettera e);

c) la domanda deve contenere l'esplicito impegno, in caso di giudizio positivo, a sottostare alle norme previste nelle lettere b) e d) del primo comma del precedente articolo 4;

d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base dei titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, attestanti l'attività scientifica e didattica, pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;

e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con o senza incarico possono a domanda essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. In caso di mancato accoglimento della domanda degli assistenti di ruolo senza incarico, essi possono essere chiamati entro tre anni da altre università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione. Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;

f) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguano il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformità alle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'università stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.

I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera *a*) del precedente comma, pena la decadenza dall'incarico. La prova di idoneità, in caso di esito negativo, può essere ripetuta per una seconda volta entro un biennio. I professori incaricati stabilizzati che non conseguono il giudizio di idoneità nella prima tornata conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonchè le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Tali disposizioni non si applicano a favore dei professori incaricati stabilizzati aventi un rapporto di impiego, pubblico o privato, con enti diversi dall'università.

Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento, che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata deve essere prevista una terza tornata di giudizi di idoneità.

I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera *a*) del precedente comma, pena la decadenza dall'incarico. La prova di idoneità, in caso di esito negativo, può essere ripetuta per una seconda volta entro un biennio. I professori incaricati stabilizzati che non conseguono il giudizio di idoneità nella prima tornata conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonchè le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.

Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento, che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono in ogni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, coloro che, avendo titolo all'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera *a)* del quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonché dell'anzianità di servizio, secondo modalità stabilite dalle norme delegate.

Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* ed *l)* del primo comma dell'articolo 4.

È abrogato il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

(Professori a contratto)

I rettori delle università, su designazione dei consigli di facoltà, possono stipulare contratti a tempo determinato, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire, nello svolgimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

caso ferme le disposizioni inerenti i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.

Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, coloro che, avendo titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera *a)* del precedente quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonché dell'anzianità di servizio. Le norme delegate determineranno le modalità e le destinazioni del passaggio, prevedendo intese tra i titolari dei dicasteri interessati.

Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* ed *l)* del primo comma del precedente articolo 4. Le norme delegate determineranno le modalità della conferma in ruolo nonché le modalità di applicazione ai professori associati delle norme relative al trasferimento da facoltà a facoltà e da sede a sede.

Identico.

Art. 6.

(Professori a contratto)

I rettori delle università possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, su designazione dei consigli di facoltà, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei medesimi corsi ufficiali, significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico vissute nel mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

I contratti di cui al precedente comma possono essere stipulati con studiosi che non siano docenti di ruolo nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una unica soluzione, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

Le università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nel precedente comma e possono affidare ad essi, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, anche insegnamenti ufficiali.

I contratti di cui al primo comma possono essere stipulati con studiosi ed esperti che non siano docenti nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una o due soluzioni, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trimenti insegnamenti di rilevante specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee strutture.

Le università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero in linea di massima non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.

La retribuzione da corrispondere ai lettori è pari a quella prevista per i ricercatori di cui all'articolo 7 e i relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rinnovo dei contratti, nei casi previsti dal quinto comma, non è soggetto ai limiti stabiliti nel quarto comma.

Le convenzioni tra università ed altri enti pubblici possono prevedere che l'università si avvalga di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. In tal caso, possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a docenti appartenenti ai sopraindicati enti.

Con le stesse modalità stabilite al primo comma, i rettori delle università possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'università.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee competenze.

Le università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.

Il contratto di cui al comma precedente non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è stipulato ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. I relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Soppresso.

Le università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Nel caso di convenzioni con enti pubblici possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per la università, le funzioni di professore a contratto a studiosi o esperti appartenenti ai sopraindicati enti.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Ricercatori universitari)

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi compresa la collaborazione con gli studenti nella scelta dei piani di studio e nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 4.000 posti, da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli dei candidati.

Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui due designati dal Consiglio di facoltà e uno designato dal Consiglio universitario nazionale fra i docenti del raggruppamento. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato. Gli atti dei concorsi sono sottoposti all'approvazione del Consiglio universitario nazionale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Ricercatori universitari)

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 15.000 posti di cui 4.000 da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti assegnati a concorso libero sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli dei candidati, e sono volti ad accertare l'attitudine alla ricerca.

Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dalla facoltà e un ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione composta di tre professori di ruolo designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del raggruppamento, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia alta dei ricercatori, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma, e ha diritto ad essere assegnato, su domanda, alla facoltà di provenienza. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia alta dei ricercatori, a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità è altresì previsto per le seguenti categorie:

a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, numero 766;

b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-1974, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta di tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Identico.

Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonchè dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla *Domus Galileiana* di Pisa;

d) perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purchè finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;

g) vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università che abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, aventi almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1979;

i) tecnici laureati;

l) astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, curatori degli orti botanici, conservatori dei musei.

Hanno titolo a partecipare al giudizio gli aspiranti comunque in servizio presso un istituto universitario al 31 ottobre 1979.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università che abbiano svolto attività di lettore;

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari.

i) **soppressa**;

l) **soppressa**.

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero degli idonei è superiore a tale cifra, si procede ad inquadramento in soprannumero. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale fra i docenti del raggruppamento disciplinare corrispondente. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate dei giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è bandita entro il termine stabilito per l'emanazione delle norme delegate, la seconda entro il 31 dicembre 1981.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto di diritto. Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Essi vengono ripartiti tra le facoltà con la procedura di cui al precedente secondo comma, sulla base del numero degli aventi titolo. Se il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità è superiore a tale numero, si procede a inquadramento in soprannumero; se è complessivamente inferiore, i posti non ricoperti vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire a concorso libero, restando assegnati alle medesime facoltà. I concorsi sono decentrati. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale fra i docenti del gruppo di discipline corrispondente, secondo modalità dettate con norme delegate. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è bandita entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle norme delegate, la seconda entro 18 mesi dallo stesso termine.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata. Coloro che non superano il giudizio di idoneità hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1° novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.

I ricercatori appartenenti alla fascia alta possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere cicli di lezioni e attività di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono.

I ricercatori che svolgono attività di assistenza e cura sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti e agli aiuti ospedalieri di ruolo.

I ricercatori della fascia alta permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici di cui al primo comma del presente articolo, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono, secondo criteri generali stabiliti dalle norme delegate.

Soppresso.

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Ai ricercatori, compresi quelli confermati, è richiesto un impegno a tempo pieno, e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalità per la verifica periodica dell'attività didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia alta dei ricercatori. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.

Art. 8.

(Dottorato di ricerca e borse di studio)

Le norme delegate consentono alle università l'avviamento di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con esame scritto per un numero definito di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione nazionale. La Commissione per l'esame di ammissione è composta da tre docenti di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.

Particolari norme possono essere emanate per le università non statali.

Art. 8.

(Dottorato di ricerca e borse di studio)

Le norme delegate prevedono l'istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimi.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, riconosce quali facoltà e dipartimenti, ove esistano, sono abilitati all'istituzione dei corsi di cui al comma precedente, sulla base di una valutazione delle attrezzature scientifiche e didattiche e di quelle utilizzabili mediante convenzioni con enti pubblici nazionali di ricerca.

Il dottorato di ricerca è titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con prova scritta e colloquio per un numero definito di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione e di ripartizione nazionale. La commissione per l'esame di ammissione è com-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ruolo, di cui due estratti a sorte tra quattro designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra due designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline corrispondente.

Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa essere autorizzato, con motivata deliberazione del consiglio di facoltà o di dipartimento, a svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al nono comma, purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di valore scientifico accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre docenti di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte tra tutti i docenti delle materie comprese nel gruppo.

Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purchè siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica con-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

posta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al corrispondente gruppo di discipline.

Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al successivo decimo comma, purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sultabilità per non meno di trent'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati della relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche presso università straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscono di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali. I borsisti e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi. Negli altri casi le borse hanno la durata di un anno, rinnovabile una sola volta.

Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito presso università non italiane.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza oltre che ai corsi di dottorato di ricerca anche ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscono di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate.

Le norme delegate provvedono alla ridefinizione delle finalità dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche tenendo conto della istituzione del dottorato di ricerca.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche e hanno obbligo di frequenza ai corsi.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi.

Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Disposizioni per la ricerca)

Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle università per quanto attiene ai raccordi con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti.

Per il triennio 1980-1982 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.

L'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza nel paese, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari ».

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, che vaglia i

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Disposizioni per la ricerca)

Identico.

Le norme delegate provvedono a riordinare la ricerca negli osservatori astronomici e vesuviano e le relative strutture.

Identico.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, l'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalità che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari ».

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico che,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori, da gruppi di ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione è elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna università.

Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi.

Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

avvalendosi eventualmente di commissioni scientifiche designate dalle facoltà, vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli o gruppi di ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione è elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna università. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa di cui al presente comma potrà provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.

Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dai primi otto commi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi al fine di armonizzare la disciplina alle disposizioni della presente legge.

Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ad enti di ricerca a carattere nazionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nale. Ai detti professori di ruolo non può per altro essere consentito di percepire retribuzioni a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto o dell'ente di ricerca connesso con il predetto incarico di direzione ».

L'undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è soppresso.

Art. 10.

(*Sperimentazione organizzativa e didattica*)

A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.

Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica. Le università che intendono avvalersi di tale possibilità istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facoltà, composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di profes-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 10.

(*Sperimentazione organizzativa e didattica*)

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sori associati per ogni facoltà, nonché da un ricercatore della facoltà stessa. Il suddetto numero è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varietà dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facoltà. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.

Il dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento.

Il direttore del dipartimento è eletto dai docenti del dipartimento stesso.

Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti.

La commissione di ateneo può proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.

Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alle esigenze delle varie facoltà. Ai consigli di corso di lau-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Soppresso.

Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti. La chiamata dei professori ordinari o straordinari è comunque deliberata dai professori ordinari e straordinari, quella dei professori associati dai professori ordinari e straordinari e dai professori associati.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facoltà in materia di didattica e di gestione del personale docente.

Le norme delegate provvedono ad uniformare le norme per la direzione degli istituti, che resta affidata ai professori universitari e, in prima applicazione, ai professori ufficiali, nonchè per la eventuale costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.

Le norme delegate consentono alle università la sperimentazione di nuove modalità didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.

Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università.

Art. 11.

(Elezione del rettore)

I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati.

Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente leg-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Le norme delegate dettano criteri e modalità per l'eventuale costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 11.

(Elezione del rettore)

I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con proprio decreto, le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:

a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle università ed il Consiglio universitario nazionale, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri affini a quelli stabiliti nell'articolo precedente per la elezione del rettore;

b) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell'articolo 1;

c) ad applicare al personale medico della facoltà di medicina, che esplica attività assistenziali sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza, del personale del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 47 della stessa legge, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;

d) all'abrogazione dell'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le norme delegate determinano le modalità dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

Identico:

a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle università ed il Consiglio universitario nazionale, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo precedente per l'elezione del rettore;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) all'abrogazione degli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè di ogni

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti, nonchè di ogni altra disposizione che consenta comunque, a qualsiasi titolo, di assumere personale non previsto nella presente legge;

e) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento delle facoltà;

f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto fra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, a tutti i fini previsti dalla presente legge;

g) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

h) a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneità;

i) a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme ge-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

altra disposizione che consenta comunque di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto nella presente legge; in caso di violazione di tale divieto, le spese comunque derivanti a carico dei bilanci universitari saranno poste solidalmente a carico di quanti abbiano concorso ad instaurarle;

e) *identica*;

f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, ai fini della ricostruzione e sviluppo di carriera, e, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nerali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;

l) ad assicurare ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;

m) ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore, preside, direttore di scuola o di istituto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) *identica;*

m) ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore e preside;

n) ad estendere, con gli stessi criteri di gradualità ed entro i medesimi limiti di tempo, la disciplina delle incompatibilità prevista alla lettera d) del precedente articolo 4 anche ai professori incaricati stabilizzati o non stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai ricercatori. Per gli assistenti ed i ricercatori sarà previsto il collocamento in aspettativa. Gli incaricati saranno sospesi dall'incarico, fermo restando, per gli incaricati stabilizzati il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al quinto comma dell'articolo 5. Gli incaricati stabilizzati per i quali la situazione di incompatibilità viene a cessare prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui all'articolo 5, hanno diritto a riprendere sino a tale scadenza l'insegnamento per il quale siano incaricati. Ciò vale anche per gli incaricati non stabilizzati per i quali la condizione di incompatibilità venga a cessare prima della seconda tornata dei concorsi ad associato;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n) a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che già ne usufruiscono;

o) a prevedere, per i professori ordinari che ne fanno richiesta, la collocazione fuori ruolo a sessantacinque anni ed il pensionamento a settanta anni, senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali;

p) a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza, per coloro che, già in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o) a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate;

p) a prevedere, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo, a richiesta, dopo il compimento del 65° anno di età con decorrenza dal 1° novembre successivo e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo; e a prevedere, per i professori ordinari che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi ulteriori, il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo; i professori associati sono collocati a riposo il 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età;

q) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

q) a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa è esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;

r) alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.

Le norme delegate prevedono, per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ottavo ed al nono comma dell'articolo 7 e che dichiarano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla facoltà di partecipare ai giudizi di idoneità, la corresponsione di una indennità a titolo di reinserimento, determinata sulla misura dell'importo lordo di lire dieci milioni, ridotto a lire cinque milioni per coloro che risultano inquadrati in altri ruoli della pubblica amministrazione.

Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, negli istituti superiori di educazione fisica e nelle facoltà di nuova istituzione.

Le norme delegate consentono ai professori straordinari che devono collocarsi fuori ruolo o in aspettativa, per i motivi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 4, di pervenire all'ordinariato anche nel periodo di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

r) *identica*;

s) a riordinare il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale tecnico non docente determinandone competenze e mansioni;

t) *identica*.

Soppresso.

Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, negli istituti superiori di educazione fisica e nelle facoltà di nuova istituzione, e nelle scuole dirette a fini speciali per attività didattiche teorico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Disposizioni finanziarie*)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1979 in lire 8.100 milioni e per l'anno finanziario 1980 in lire 110.800 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riforma dell'assistenza », e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

All'ulteriore onere di lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando la voce « Difesa del suolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ad eventuali, maggiori spese derivanti dall'applicazione della lettera n) del primo comma dell'articolo precedente si provvede con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Tutte le designazioni elettive previste dalla presente legge o dalle norme delegate avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 13.

(*Disposizioni finanziarie*)

Identico.

(*Con riserva di formulazione di un testo sostitutivo.*)